CAMERA DEI DEPUTATI N. 975

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, CARLO CASINI

Modifiche agli articoli 192, 360, 364, 392, 431, 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in materia di assunzione e di utilizzazione della prova

Presentata il 9 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si sottopone alla vostra attenzione un testo in materia di prova, modificativo dell'attuale disciplina e che rappresenta un giusto contemperamento fra l'esigenza del rispetto del principio del contraddittorio fra le parti nelle varie fase processuali e l'esigenza della valorizzazione della verità materiale.

Tale soluzione avrebbe anche il pregio di evitare la dispersione (provocata dall'attuale disciplina) di importante attività di indagine ai fini della prova. In altri termini, con la proposta di legge si intende adeguare la normativa del nuovo codice di procedura penale alle esigenze evidenziatesi nella prima fase di applicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 192. – *Valutazione della prova.* — 1. Il giudice valuta liberamente la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. Anche gli indizi gravi, precisi e concordanti costituiscono prova.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 costituiscono prova quando la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)* ».

ART. 2.

1. L'articolo 360 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 360. – *Accertamenti in contraddittorio.* — 1. Per gli accertamenti previsti dall'articolo 359 il pubblico ministero può dare avviso, osservando le disposizioni di cui agli articoli 220 e seguenti nonché dell'articolo 364 e seguenti, alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa dal reato e ai difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. I difensori, nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati, hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

3. I risultati degli accertamenti compiuti in conformità a quanto previsto dal comma 1 possono essere utilizzati agli effetti del giudizio ».

ART. 3.

1. Nei commi 1 e 5 dell'articolo 364 del codice di procedura penale, dopo le parole: « ispezione o confronto » sono aggiunte le seguenti: « o accertamenti tecnici di cui alle disposizioni dell'articolo 360 ».

ART. 4.

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *f)* a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; ».

2. Il comma 2 dell'articolo 392 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 5.

1. Dopo la lettera *d)* dell'articolo 431 del codice di procedura penale, è inserita la seguente:

« *d*-bis) i verbali degli accertamenti tecnici compiuti in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 360; ».

ART. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La dichiarazione utilizzata per la contestazione è acquisita nel fascicolo del dibattimento ed è oggetto di libero convincimento del giudice unitamente alle dichiarazioni rese in dibattimento ».

ART. 7.

1. Il comma 4 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Le dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero alle quali il difensore aveva il diritto di assistere sono acquisite nel fascicolo del dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 e sono oggetto di libero convincimento unitamente alle dichiarazioni rese in dibattimento ».

ART. 8.

1. L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 512 – *(Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione).* — 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando per circostanze o fatti sopravvenuti ne è divenuta impossibile la ripetizione o non si è potuta ottenere la presenza del deponente ».